

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

MONNI Giampietro, nato a Orune (NU) il 30 maggio 1966 ed ivi residente, C.F. MNNGPT66E30G147K, rappresentato e difeso dall'avvocato Potito Flagella (C.F. FLGPTT72S19H926D), presso il cui studio in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, pec flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it, è elettivamente domiciliato;

Ditta individuale MONNI Giampietro, in persona del rappresentante legale, con sede in Orune (NU), Corso Repubblica (P.I.: 01321790535), pec giampietro.monni1966@pec.agritel.it, rappresentata e difesa dall'avvocato Potito Flagella (C.F. FLGPTT72S19H926D) presso il cui studio in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, pec flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it, è elettivamente domiciliata;

MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969 e

residente in Bitti (NU), C.F. MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Congiatu (C.F. CNGMRT68R28I452V; Pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it), presso il cui studio sito in Sassari, all'Emiciclo Garibaldi n. 24, è elettivamente domiciliato,

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25954 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai, l'avvocato Flagella e l'avvocato Congiatu.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 17 luglio 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor MONNI Giampietro, la Ditta individuale MONNI Giampietro e il signor MAMELI Francesco Saverio, per vederli condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., della somma di euro 127.992,48, in solido, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Procura riferisce che il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Nuoro ha segnalato una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016, accertando

che in data 14 novembre 2017 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), concedeva un contributo pari a euro 133.125,63 (60% della spesa totale ammessa), alla Ditta individuale MONNI Giampietro, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata dall'interessato tramite l'agronomo MAMELI Francesco Saverio), in data 11 maggio 2018 l'Organismo pagatore A.G.E.A. accreditava sul c/c del richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a euro 66.562,00. L'accredito sul c/c del saldo, pari a euro 61.430,48, avveniva, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 8 ottobre 2019.

Espone che nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Guardia di finanza venivano acquisite, tra le altre, le seguenti fatture passive, emesse nei confronti della Ditta individuale MONNI Giampietro da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in operazioni simili che si riveleranno inesistenti:

a. fattura n. 27/1 del 20/12/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 20.000,00 ed IVA € 2.000,00 totale € 22.000,00;

b. fattura n. 28/1 del 20/12/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 10.069,28 ed IVA € 1.006,93 totale € 11.076,21, per la

quale, in considerazione della molteplicità e della frammentazione delle movimentazioni bancarie verificatesi sul conto intestato alla ditta DETTORI Pietrino, non è stato possibile “chiudere il cerchio” delle movimentazioni finanziarie;

c. fattura n. 17/1 del 14/09/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 21.500,00 ed IVA € 2.150,00 totale € 23.650,00;

d. fattura n. 13/1 del 01/08/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 20.651,40 ed IVA € 2.065,14 totale € 22.716,54;

e. fattura n. 9/1 del 14/05/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 26.625,00 ed IVA € 2.662,50 totale € 29.287,50, per la quale, in considerazione della molteplicità e della frammentazione delle movimentazioni bancarie verificatesi sul conto intestato alla ditta DETTORI Pietrino, non è stato possibile “chiudere il cerchio” delle movimentazioni finanziarie;

f. fattura n. 20/1 del 20/10/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 23.467,50 ed IVA € 2.346,75 totale € 25.814,25, per la quale, in considerazione della molteplicità e della frammentazione delle

movimentazioni bancarie verificatesi sul conto intestato alla ditta DETTORI Pietrino, non è stato possibile “chiudere il cerchio” delle movimentazioni finanziarie; tuttavia il bonifico del 24/10/2018 di euro 25.814,25 a favore di DETTORI Pietrino, è preceduto dal bonifico in entrata del 22/10/2018 di euro 23.650,00 proveniente da SANNA Gianfranco;

g. fattura n. 10/1 del 14/05/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 23.467,50 ed IVA € 2.346,75 totale € 25.814,25, per la quale, in considerazione della molteplicità e della frammentazione delle movimentazioni bancarie verificatesi sul conto intestato alla ditta DETTORI Pietrino, non è stato possibile “chiudere il cerchio” delle movimentazioni finanziarie;

h. fattura n. 21/1 del 25/10/2018, emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per fornitura e messa in opera chiudenda in muri di pietrame a secco, etc...*”, imponibile € 23.467,50 ed IVA € 2.346,75 totale € 25.814,25.

Sottolinea che le indagini eseguite dai militari operanti hanno fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (Azienda agricola beneficiaria dei contributi e suo rappresentante legale, nonché tecnico progettista e direttore dei lavori), che hanno indotto in errore le Amministrazioni procedenti ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento, evidenziando che la vicenda è parte di un'ampia attività di indagine

svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. srl, ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento, ed ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Rappresenta che le offerte di preventivo per il professionista cui affidare l'incarico di esecuzione del progetto e direzione dei lavori, nel numero di tre - riferibili a MAMELI Francesco Saverio, a CASU Francesco (socio dello studio di Mameli) e a LADU Filomena (collaboratrice dello studio di Mameli) - sono estremamente simili tra loro: la data e il luogo di redazione risultano essere identici e sembrano tutti compilati sulla base di un medesimo schema di modello. Nel caso in esame il preventivo più basso risulta essere quello presentato da MAMELI Francesco Saverio.

La Procura riferisce che dall'esame del computo metrico, redatto e firmato da MAMELI Francesco Saverio, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla "ditta individuale MONNI Giampietro" di Orune, che riguardano chiudende per una spesa pari ad € 196.719,60 e riattamento strada esistente per una spesa pari ad € 9.824,30.

Sottolinea che la quasi totalità dei lavori (chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

Rappresenta che nella comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza, è documentata e dimostrata, attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture sopra elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Evidenzia che l'ammissibilità a finanziamento delle spese "in economia" era limitata ed ammessa a particolari condizioni, e che attraverso il sistema fraudolento sono stati aggirati i limiti previsti per i lavori in economia.

Riferisce che gli accertamenti espletati hanno condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio. Segnatamente, è emerso un complesso quadro nel quale le varie aziende agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e di fornitori, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli. L'analisi delle movimentazioni bancarie e dei flussi finanziari, esposte nella C.N.R. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza, ha

consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

La Procura afferma che non può avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità amministrativa.

Precisa che il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese (i pagamenti debbono essere reali e non fittizi ai sensi dell'art. 8, lett. b) del bando), e che il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando.

Sottolinea che è del tutto irrilevante che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito, e che, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, risulta un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, pari a euro 127.992,48, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione

monetaria, del quale devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la Ditta individuale MONNI Giampietro e il suo legale rappresentante, signor MONNI Giampietro, che hanno raccolto e prodotto la documentazione idonea ad indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze.

Sostiene che, in solido con i predetti soggetti, deve rispondere, per l'intero danno, il sig. MAMELI Francesco Saverio, vero regista dell'operazione, che non soltanto ha predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore lavori, a corredo della documentazione presentata ad A.R.G.E.A., ed ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento, ma soprattutto risulta essere l'ideatore di fatto dello schema fraudolento, in quanto, quale tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, ha fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti i progetti presentati.

Sottolinea che il ruolo fondamentale del MAMELI è ampiamente provato anche dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022 ed espressamente richiamate dal G.I.P. nel menzionato decreto di sequestro, ove si legge che nella disponibilità di quest'ultimo, all'interno

della sua abitazione e nei suoi dispositivi elettronici, si sono rinvenuti i CUP, le CUAA e numerosissime fatture emesse dalle aziende agricole coinvolte, la cui detenzione da parte sua non ha alcun ragionevole senso. In particolare, è stata individuata la presenza di numerosi file utilizzati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle aziende agricole oggetto d'indagine, che confermano che le fatture sono state materialmente predisposte da MAMELI, invece che dalle ditte/società emittenti, alcuni file, denominati "*GIRO*", nei quali sono riprodotti gli scambi delle fatture avvenuti tra le diverse aziende agricole, e diversi file in formato Word sui quali sono riportate le causali dei bonifici utilizzate dalle diverse aziende agricole per la disposizione dei bonifici di pagamento delle fatture. Presso lo studio di MAMELI sono stati anche rinvenuti fogli formato A4, sui quali sono riprodotti schemi di fatture aventi a oggetto la messa in opera di chiudende, nei quali viene evidenziata la scritta "fatture da emettere da parte di... a favore di...".

Dall'analisi delle chat whatsapp presenti sul dispositivo mobile del MAMELI emerge che, oltre al ruolo avuto nella produzione delle fatture, ha avuto anche un ruolo di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole e successivamente utilizzati per l'ottenimento dei finanziamenti.

Per quanto concerne la sussistenza di un rapporto di servizio tra il MAMELI e l'Amministrazione e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti, la Procura ricorda che la Corte di Cassazione ha riconosciuto il rapporto di servizio non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che abbiano avuto un

coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione, richiamando – a titolo esemplificativo - l'ordinanza n. 36375 del 24 novembre 2021 delle SS.UU., che ha riconosciuto la giurisdizione anche “...nei confronti di quelli che, essendo amministratori di diritto o di fatto delle varie cooperative beneficiarie dei finanziamenti o degli aumenti di capitale, hanno disposto dei finanziamenti pubblici senza rispettarne la finalizzazione alla salvaguardia e all'incremento della occupazione in agricoltura”, precisando che la verifica della sussistenza del rapporto di servizio di amministratori, sindaci ed organi di controllo necessita di un loro diretto comportamento volto a procurare i finanziamenti illeciti, ritenendo peraltro sussistere tale rapporto anche per il commercialista che aveva “...istruito le pratiche per ottenere i finanziamenti, presentato i progetti da realizzare e tenuto i contatti con il sovventore istituzionale, condotta invero un indefettibile presupposto delle erogazioni”. Sottolinea che la Suprema Corte, con ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1994, ha affermato che “Per incardinare la giurisdizione contabile ... è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”; con ordinanza 5 giugno 2018, n. 14436, le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che “In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero

professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”.

La Procura riferisce che, contestualmente all'invito a dedurre, è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà del signor MONNI Giampietro e della Ditta individuale MONNI Giampietro, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro è stato concesso con decreto presidenziale e parzialmente confermato, fino a concorrenza dell'importo del danno complessivamente contestato, con ordinanza del Giudice designato n. 69/2023.

Riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., il signor MAMELI non ha formulato deduzioni, mentre il signor MONNI, in proprio e quale rappresentante dell'omonima ditta individuale, ha presentato controdeduzioni, ritenute dal Requirente non idonee a superare le contestazioni formulate.

Il signor MONNI Giampietro si è costituito in giudizio - in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale - con il ministero dell'avvocato Potito Flagella, depositando memoria difensiva in data 27 marzo 2024, con la quale in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo, in ragione del fatto che la Procura non avrebbe dato alcun seguito all'espressa richiesta di audizione presentata

dal convenuto in sede di risposta all'invito a dedurre, richiamando l'art. 67, c. 2, CGC, ai sensi del quale *“l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione”*. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale Sardegna, in ragione del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede è l'AGEA, con sede in Roma, Via Palestro n. 81, con conseguente competenza territoriale a conoscere delle accuse formulate con l'atto introduttivo della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio.

Nel merito, sostiene l'inesistenza di illecito, evidenziando che non vi sarebbe nessun provvedimento di revoca, né richiesta di restituzione da parte di AGEA e ARGEA Sardegna, e che l'art. 19 del bando precisa che *“La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate”*, con conseguente difetto di legittimazione in capo alla Procura contabile, che non potrebbe assumere l'esistenza di un danno erariale pari all'intero contributo versato, in mancanza di un formale provvedimento di revoca della concessione emesso dall'unico soggetto legittimato. Evidenzia, inoltre, che il bando non menziona, tra i criteri di ammissibilità, *“l'effettivo sostenimento delle spese”*.

Afferma che tutta la ricostruzione accusatoria, risulta, allo stato, una mera congettura, essendo stato accertato che le fatture *“sospette”* sono state regolarmente contabilizzate e pagate con mezzi tracciabili, ed essendo sfornita di supporto probatorio la tesi che, nonostante l'emissione delle fatture e il relativo pagamento, si sia creato, sotto la direzione del

Dott. MAMELI, un “giro” di pagamenti e fatturazioni tra varie imprese beneficiarie dei contributi, al fine di “mascherare” l’effettiva realizzazione di alcune opere di recinzione in economia.

Sottolinea che la Guardia di Finanza chiarisce che, per le fatture indicate dalla Procura in citazione alle lettere b, e, f, g, non è stato possibile “chiudere il cerchio”, cioè, dimostrare che ci fosse un giro di false fatturazioni, ed evidenzia l’enorme differenza tra quanto percepito dal signor MONNI, mediante le fatture asseritamente false (euro 127.992,48) e quanto incassato dallo stesso (euro 85.618,90 – cfr. foglio 66 CNR della GdF di Nuoro del 21.9.2021).

Sostiene che sarebbe totalmente erronea la tesi per cui i lavori di recinzione avrebbero dovuto essere affidati a imprese edili, in quanto le imprese agricole sono pacificamente abilitate a porre in essere, del tutto legittimamente, attività di valorizzazione del territorio e dei fondi agricoli (art. 5 del Decreto legislativo n. 99/2004, che prevede espressamente, tra le forme di attività c.d. “agromeccanica”, “la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali” e la “manutenzione del verde”; art. 2135 cod. civ. che menziona espressamente, tra le attività connesse tipicamente all’impresa agricola, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; art. 15 del Decreto legislativo n. 228/2001, che facoltizza le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, “Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico”).

Sostiene l'inesistenza di qualsivoglia danno, in quanto l'impostazione accusatoria si fonda sul presupposto che ove i vari interessati avessero dichiarato, nella domanda di contributo, che intendevano eseguire le opere di recinzione de quibus in economia, avrebbero percepito un contributo in misura inferiore, e, dalla consulenza commissionata dalla difesa al Dott. Giuliano Sanna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Nuoro e CTU del Tribunale di Nuoro, emerge che per tutte le posizioni prese a campione, il contributo di cui le varie aziende avrebbero beneficiato in caso di esecuzione diretta dei lavori sarebbe stato superiore a quello percepito esternalizzando le attività.

Sottolinea la sussistenza in capo al signor MONNI dei requisiti soggettivi per accedere ai benefici *de quibus*, ed evidenzia che i contributi percepiti si riferivano non solo alla realizzazione di chiudende, ma soprattutto all'acquisizione di ulteriori utilità aziendali, per cui nessuna contestazione viene mossa, in quanto il "*vantaggio tratto dall'illecito e a questo strettamente pertinente*" non può includere, per MONNI, l'importo del contributo percepito per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il quale non sussiste alcuna anomalia. Chiede, pertanto, in via subordinata, che l'eventuale danno venga valutato nella somma di euro 27.533,59, l'unica per la quale la GdF ha ipotizzato una percezione indebita.

Chiede, in via subordinata, di ridurre, anche ex art. 1, comma 1-bis della legge n. 20/1994, l'importo del danno erariale nella misura di euro 85.618,90.

In via istruttoria, chiede l'ammissione a prova per testimoni su due capitoli di prova: 1) Vero che la Ditta Dettori Pietrino eseguiva lavori per la realizzazione di chiudenda in pietrame a secco presso l'azienda agricola della Ditta Monni Giampietro, in agro del Comune di Orani (NU), località Ghisilai-Speluncas, nel periodo da aprile a dicembre 2018; 2) Vero che la Ditta Dettori Pietrino eseguiva lavori di recinzione con rete metallica zincata presso l'azienda agricola della Ditta Monni Giampietro, in agro del Comune di Orani (NU), località Ghisilai-Speluncas, nella primavera del 2018, indicando come testimoni i signori Gusai Domenico, residente in Nuoro, Via Piemonte n. 20; Mura Mario, residente in Orune (NU), Corso Repubblica n. 66; Serra Giampiero, residente in Siniscola (NU), Via Sarcidano n. 13; Berria Ninetto, residente in Orune (NU), Via Asproni, Vico IV, n. 41; Arinescu Simina Manuela, residente in Siniscola (NU), Via Sarcidano n. 13.

Chiede, inoltre, che venga disposta consulenza tecnica finalizzata alla stima dei costi di esecuzione diretta, presso l'azienda agricola convenuta, delle opere di recinzione con rete metallica zincata ricomprese nel progetto di miglioramento fondiario finanziato da Argea Sardegna.

Il signor Francesco Saverio MAMELI si è costituito in giudizio con il ministero dell'avvocato Umberto Congiatu, depositando memoria difensiva in data 26 marzo 2024, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 CGC.

Osserva che la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice si fonda sulle risultanze dell'attività di indagine esperita dal Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro e compendiate nella c.n.r. n.15519 del

23.9.2021, sulla base delle quali il signor MAMELI è stato indagato nell'ambito del procedimento penale n. 60/2021 R.N.R., ed è oggi imputato del reato di cui all'art. 640 bis c.p. nel processo penale n. 537/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro. Chiede, pertanto, la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale instaurato per gli stessi fatti.

Nel merito, sostiene l'inconsistenza della tesi della Procura Regionale o, meglio, della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, su una base esclusivamente documentale.

Contesta che il MAMELI sia l'ideatore del descritto "*disegno criminoso*", in ragione del fatto che quelle oggetto della presente vicenda non sono le uniche pratiche di finanziamento da lui predisposte nell'ambito del Bando 2016 del "*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013) – Misura 4 – Sottomisura 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*", avendo curato le pratiche di partecipazione al bando di finanziamento in oggetto anche nell'interesse di ulteriori dieci aziende agricole, per domande analoghe a quelle contestate. Sottolinea che nel "*disegno criminoso*" asseritamente ideato dal Mameli risulta coinvolta un'azienda agricola, la Ditta Orritos Gianfranco, per la quale non è stato il Mameli a presentare la domanda di finanziamento ed a curare la progettazione e la conseguente direzione dei lavori nonché a certificarne la regolare esecuzione, e per il quale non è stato chiamato dalla Procura regionale a rispondere di alcun danno erariale. Sottolinea che, come emerge dagli stessi atti di indagine, le domande di finanziamento relative alle aziende

coinvolte non sono state presentate contestualmente e non sussisteva, pertanto, alcuna certezza che fossero contestualmente accolte. Sostiene che non è affatto possibile affermare, come mera deduzione logica, l'esistenza – né “a monte”, né “a valle” della presentazione delle domande di finanziamento - di alcun disegno criminoso ideato dal MAMELI.

La circostanza che *“dalle analisi dei computer e degli hard disk sequestrati, nonché dei dispositivi telefonici in uso a MAMELI, sia stata individuata la presenza di numerosi file utilizzati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle aziende agricole oggetto d'indagine, di alcuni file, denominati “GIRO”, nei quali sono riprodotti i giri o gli scambi delle fatture avvenuti tra le diverse aziende agricole, e di diversi file in formato Word sui quali sono riportate le causali dei bonifici utilizzate dalle diverse aziende agricole per la disposizione dei bonifici di pagamento delle fatture”,* sarebbero semplicemente prova dell'espletamento dei compiti di progettista e direttore dei lavori a favore di imprenditori agricoli richiedenti multiple e complesse attività amministrative in tutte le fasi della procedura, in quanto tra i compiti del direttore dei lavori vi è sicuramente anche la tenuta della relativa contabilità e la predisposizione dei relativi documenti, tra i quali anche le fatture da parte dei fornitori dell'imprenditore agricolo (che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento sia al progetto approvato ed al finanziamento concesso - evidentemente ignoti al fornitore - sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nel progetto approvato in sede

istruttoria della domanda di finanziamento).

Osserva che la più o meno verificabile equivalenza tra le somme spese da ciascuna azienda agricola per pagare quelle esecutrici di parte dei lavori oggetto del finanziamento ricevuto e le somme incassate per i lavori effettuati a favore di altre aziende agricole (importi diversi per ciascuna azienda), e la eventuale neutralità del flusso finanziario, non comporta che quelle somme non siano state effettivamente corrisposte e che i lavori siano stati effettuati da ciascuna azienda da sé in economia. Afferma, inoltre, che sarebbe stato senz'altro anomalo se le diverse aziende si fossero rivolte ad imprese edili o specializzate, in quanto nel settore agricolo, le recinzioni sono realizzate principalmente con i muri a secco e la stessa Amministrazione Regionale afferma che ... *la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che l'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo restando che può fornire il servizio ma non il materiale* (circ. D.G. Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS 15.3.2022).

Chiede, pertanto, nel merito il rigetto della domanda proposta dalla procura attrice, con conseguente assoluzione da qualsivoglia addebito.

La causa è stata discussa all'udienza del 17 aprile 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha preso atto del mancato esperimento dell'audizione per il convenuto MONNI rimettendosi al Collegio per le conseguenti decisioni. Ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la Sardegna, ravvisando l'applicabilità dell'articolo 18, co.1 lett. b) c.g.c., atteso che l'attività di gestione delle risorse ha avuto luogo nel territorio della

Regione autonoma della Sardegna e che nel predetto ambito territoriale si è verificato il fatto dannoso. Nel merito, ha richiamato integralmente le contestazioni prospettate nell'atto di citazione, richiamando, con riguardo alla riduzione del quantum, la consolidata giurisprudenza in merito alla risarcibilità dell'intero importo del contributo percepito, ottenuto sulla base di documentazione fittizia. Si è opposta alla richiesta di acquisizione di ulteriori prove che, ad avviso della Procura, sarebbero irrilevanti ai fini del decidere.

Ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio penale, formulata dalla difesa del MAMELI, considerata l'assenza di pregiudizialità ai sensi dell'art. 106 c.g.c. e in virtù dell'indiscusso principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile. Nel merito, ha evidenziato che ciò che rileva è l'intreccio dei rapporti sia di tipo economico che finanziario, finalizzato a realizzare l'elisione reciproca dei costi sostenuti dalle imprese coinvolte, evidenziando il decisivo rinvenimento, nell'ambito della documentazione posseduta dal Mameli, dello schema di fatture che si sono rivelate ideologicamente false, insistendo per l'accoglimento di quanto rassegnato nell'atto di citazione.

L'avvocato Flagella ha insistito sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, comma 2 c.g.c., attesa l'omessa audizione dei propri assistiti a fronte della relativa istanza non generica, né condizionata, come nel caso di specie. Ha richiamato sul punto la concorde e recente giurisprudenza di alcune Sezioni giurisdizionali.

Nel merito, ha sottolineato la carenza di prova in ordine alla effettiva

realizzazione in economia delle opere finanziate, eccependo che la Guardia di Finanza e la Procura non avrebbero effettuato alcun riscontro in merito. Ha negato l'esistenza di una preordinazione nell'emissione e ricezione delle fatture secondo uno schema teso a neutralizzare i costi di realizzazione delle opere finanziate, concludendo in conformità con la memoria di costituzione.

L'avvocato Congiati ha eccepito la carenza di prova delle contestazioni attoree, evidenziando la circostanza che il MAMELI abbia svolto il proprio incarico anche per altre dieci aziende non coinvolte nell'asserito disegno criminoso ed ammesse al contributo FESR. Ha contestato che la condotta del MAMELI fosse fraudolenta, affermando che il ritrovamento, nel pc dell'agronomo delle bozze delle fatture e delle indicazioni delle causali dei bonifici eseguiti si spiega in funzione del rivestito ruolo di direttore dei lavori, che necessariamente richiedeva la corretta gestione e tenuta della contabilità per aziende che non possedevano specifiche competenze in merito. Ha insistito sull'eccezione di prescrizione formulata in relazione al primo acconto corrisposto alla Ditta Monni e risalente alla data dell'11 maggio 2018, considerato che la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta a luglio 2018 e quindi oltre i 5 anni previsti per il compimento lo spirare del termine prescrizione. Ha concluso in conformità all'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

Seguendo l'ordine logico delle questioni, devono essere previamente

esaminate le eccezioni formulate dalla difesa della Ditta individuale MONNI Giampietro e del signor MONNI Giampietro:

1.1. Incompetenza territoriale

L'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale Sardegna, in ragione del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede è l'AGEA, con sede in Roma, con conseguente competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del C.G.C., infatti, elemento dirimente ai fini della determinazione della competenza territoriale nei giudizi di conto e di responsabilità è la circostanza che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione.

Nel caso all'esame appare indubbio che l'attività di gestione di beni pubblici si è svolta in Sardegna, e che il fatto dannoso si è verificato nel territorio della medesima regione.

L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

1.2. Inammissibilità della citazione

Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo, in ragione del fatto che la Procura non avrebbe dato alcun seguito all'espressa richiesta di audizione presentata dal signor MONNI, in proprio e quale titolare della ditta individuale, in sede di risposta all'invito a dedurre.

L'art. 67, comma 2, C.G.C., dispone che nel termine non inferiore a

quarantacinque giorni, fissato dalla Procura all'atto della notifica dell'invito a dedurre, *il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.*

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che, laddove dal tenore testuale delle risposte all'invito a dedurre emerga l'inequivocabile volontà dell'invitato di essere sentito personalmente, l'omessa audizione determina l'inammissibilità della citazione (cfr., *ex multis*, Sez. II Appello, sent. n. 83 del 2024, Sez. giurisdizionale Lazio, sent. n. 18 del 2022, Sez. giurisdizionale Piemonte, sent. n. 6 del 2023).

Nel caso in trattazione, dall'esame degli atti risulta che a seguito di notifica dell'invito a dedurre in data 25 maggio 2023, il signor MONNI, in proprio e quale legale rappresentante della ditta, con risposta in data 7 luglio 2023 (entro il termine di 45 giorni assegnato dalla Procura) ha chiesto, nelle premesse, l'archiviazione del fascicolo *previa audizione personale* ed ha ribadito, nelle conclusioni, che insisteva *affinché, previa audizione personale, il fascicolo venga archiviato.*

Stante l'inequivoca volontà di essere sentito personalmente espressa nella risposta all'invito a dedurre, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione emesso dalla Procura contabile nei confronti del signor MONNI Giampietro e della Ditta individuale MONNI Giampietro.

In conseguenza, si dispone l'inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati al signor MONNI Giampietro e alla Ditta

individuale MONNI Giampietro, con decreto presidenziale n. 3/PRES/2023, adottato in data 16 maggio 2023, in parte confermato con ordinanza del Giudice designato n. 69/2023. Con separata Ordinanza saranno indicate le modalità operative del disposto dissequestro.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del signor MONNI Giampietro e della Ditta individuale MONNI Giampietro, in quanto il giudizio nei loro confronti è deciso in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento in rito, e difettando, pertanto, l'assoluzione nel merito.

1.3. Prescrizione

Passando all'esame delle contestazioni formulate dalla difesa del signor Francesco Saverio MAMELI, l'eccezione sollevata - per la prima volta in udienza - dalla difesa di detto convenuto, che ha sostenuto l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea con riguardo alle somme erogate nel 2018, in quanto il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale, nel caso di specie, andrebbe identificato nella data di erogazione di ogni singolo contributo, e non in quella di conclusione dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, è tardiva. L'art. 90 c.g.c. dispone, infatti, che a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra pacificamente l'eccezione di prescrizione), all'atto della costituzione in giudizio, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione.

In ogni caso, detta eccezione non sarebbe accoglibile in

considerazione del fatto che l'individuazione della soglia temporale oltre la quale la pretesa della Procura contabile è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni recate dalla normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Alla luce dell'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020 (nel testo consolidato a seguito dei vari interventi emendativi), che dispone che *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (...)”*, va, infatti, individuato un generalizzato periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr. Appello II Sez., sent. n. 57 del 2024; cfr., inoltre, Appello II Sez., sent. n. 19/2024, sent. n. 275/2023; App. Sez. I 470/2023). Deve ritenersi, pertanto, che il termine quinquennale per le somme ricevute nel 2018, cadente in astratto in data 11 maggio 2023, incrementato dei 176 giorni riconducibili alla sospensione *ope legis*, determini che la prescrizione non sarebbe comunque maturata alla data della notifica dell'invito a dedurre (25 maggio 2023).

Deve aggiungersi, peraltro, che - poiché la fattispecie all'esame configura, senza ombra di dubbio, un'ipotesi di occultamento doloso del danno derivante dalle condotte poste in essere dal convenuto, nel quale il *dies a quo* ai fini del decorso del termine di prescrizione deve essere

ancorato alla comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza di Nuoro, che ha portato al disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo - l'azione risulta tempestiva, in quanto la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata, in ogni caso, palesemente entro il quinquennio.

1.4. Sospensione del giudizio

Non meritevole di accoglimento è anche la richiesta della difesa del signor Francesco Saverio MAMELI di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro ed instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, possa legittimare il Giudice ad ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nel nostro ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza

dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. 29 del 2024, e sent. n. 96/2024).

Poiché nella presente fattispecie non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, bensì ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico del signor Francesco Saverio MAMELI, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Preliminarmente, deve osservarsi che, poichè la responsabilità dell'agronomo MAMELI è inscindibilmente connessa a quella dell'impresa agricola del signor MONNI, è necessario analizzare - sia pure sommariamente in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti dell'azienda e del suo titolare e rappresentante legale - la condotta complessiva di tutti i soggetti coinvolti nel presente giudizio, allo scopo di accertare l'illiceità del sistema creato e gestito dal MAMELI con la compartecipazione di ulteriori imprenditori agricoli, ed al fine di acclararne la responsabilità.

In merito, deve affermarsi che dall'esame degli analitici ed accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso di tutti gli odierni convenuti nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda del signor MONNI di poter accedere e beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di euro 127.992,48. Le risultanze di tale quadro *“costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici”*, anche *“in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”* che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in

ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie simile a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sez. Sardegna, sent. n. 147/2022, confermata da I sez. Appello, sent. 128/2024) e, da ultimo, in fattispecie collegata a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sent. n. 76/2024, sent. n. 94/2024 e sent. n. 96/2024).

In sintesi, premesso che non risultano in contestazione né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale MONNI Giampietro, in persona del suo titolare, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato, l'odierno convenuto Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di uno), hanno rappresentato di aver sostenuto costi - per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti

coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel “*giro*” del signor MAMELI, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) ed hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale assoluta neutralità finanziaria trova conferma dall’esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.6 dell’informativa (allegati n. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203). Inoltre, gli allegati n. 196 bis, 197 bis, 198 bis, 199 bis, 200 bis, 201 bis, 202 bis e 203 bis a detta informativa ricostruiscono in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell’impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa. Nel caso all’esame, per esempio, la somma di € 22.000,00, di cui alla fattura n. 27 del 20 dicembre 2018 emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), , risulta essere stata oggetto di successivi passaggi (con minime variazioni dell’importo) a favore di ORRITOS Gianfranco, F.lli BARCA, NIEDDU Luigi, Ditta SANNA Gianfranco, per poi tornare a MONNI Giampietro, a fronte di fattura n. 8 del 20 dicembre 2018 per € 23.365,00 (vedi allegato 196 bis). Con analoga procedura, la somma di € 23.650,00 di cui alla

fattura n. 17 del 14 settembre 2018 emessa dalla “*ditta individuale DETTORI Pietrino*”, di Ottana (NU), risulta essere stata oggetto di successivi passaggi (con minime variazioni dell’importo) a favore di ORRITOS Gianfranco, S.A. F.lli BARCA, ENA Raimondo, Ditta SANNA Gianfranco, per poi tornare a MONNI Giampietro, a fronte di fattura n. 5 dell’8 settembre 2018 per € 23.650,00 (vedi allegato 198 bis). Analoghi “*giri*” trovano conferma dall’esame degli allegati 199 bis, 201 bis e 203 bis.

L’analisi degli atti riprova, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l’intera operazione veniva attuata – peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all’organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

La circostanza dell’effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine ai soggetti che vi hanno provveduto, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a scalfire il corposo quadro indiziario risultante in atti, né ad elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell’affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da

parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del bando di gara, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 (*“Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”*).

Per quanto concerne la specifica posizione del convenuto Francesco Saverio MAMELI, emergono in atti ulteriori riscontri probatori gravi e concordanti, dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

Dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità ed ai fini

della direzione dei lavori, bensì anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra di loro.

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente e esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come asserito dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi "giri" di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie nei già richiamati allegati n. 196 bis, 198 bis, 199 bis, 201 bis e 203 bis) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra le diverse aziende coinvolte, e riassunti nel file *excel* denominato "*GIRO FINALE PSR 4.1*", nel quale è riportato il riepilogo della specifica posizione di ciascuna azienda, all'interno di uno schema d'insieme che illustra i complessi rapporti tra le varie imprese agricole e nel quale vengono indicate, a scalare nel corso del tempo, le situazioni di debito/credito dei soggetti coinvolti in conseguenza dei vari pagamenti effettuati.

In merito, deve osservarsi che il signor Francesco Saverio MAMELI ha incentrato le proprie difese esclusivamente sulla regolarità e normalità del possesso, da parte di un tecnico incaricato, delle fatture e di altra documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, non deducendo nulla in merito alla creazione e detenzione di tale specifico *dossier* di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie

imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Deve evidenziarsi, inoltre, che tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, che è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori, da un agronomo diverso (LEI Giovanni), che detta ditta individuale è coinvolta nel passaggio di somme con la Ditta individuale MONNI Giampietro (cfr. gli allegati 196 bis, 198 bis e 199 bis) e che risulta inserita nel *file excel* denominato “GIRO FINALE PSR 4.1”.

Appare di solare evidenza, infatti, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile sia il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, sia l'elaborazione e la detenzione di file e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del signor MAMELI Francesco Saverio finalizzata alla realizzazione del “giro” fittizio dei pagamenti, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse *chat whatsapp* con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso.

Dalle chat riportate nella cartella Iphone7, nel file 393487987810 - Franco DETTORI – si osserva che a pag. 44 MAMELI scrive “Dicitura bonifico Franco Monni sul conto di Pietrino Dettori Vostro dare per saldo fattura n. 13 del 30/07/2018 per lavori di manodopera muri a secco CUP

H89D16002050007 importo € 22.716,54 (Franco Monni dovrebbe corrispondere un saldo di 933,36 in soldi a favore di Pietrino, perché a lui sono arrivati 23.650,00)” e “Dicitura bonifico Pietrino Dettori sul conto di Gianfranco Orritos (via Alessandro Manzoni , 25 - 07010 Bultei (SS)) Vostro dare per saldo fattura n. 15 del 03/08/2018 per lavori di manodopera rete metallica a secco CUP H89D16001810007 importo € 22.797,50 (Pietrino dovrebbe corrispondere un saldo di 852,50 in soldi a favore di Pino Orritos, in modo da pareggiare i 23.650,00)”.

Dalle chat intercorse con il signor FLORIS (file 3938275666 della cartella Iphone7), a pagina 21, si osserva che il MAMELI manda la dicitura in dettaglio per effettuare il bonifico, e FLORIS comunica di aver fatto il bonifico; nel file 3464631491 della cartella Iphone7, alle pagine 77 e ss, il signor MAMELI scrive “*fai le fatture che ti ho dato*” e fornisce, a richiesta dell’imprenditore, indicazioni sull’ordine nel quale emettere le fatture ai diversi soggetti coinvolti (“*E’ quella a MARRAS?*”), a pagina 85 e ss, fornisce informazioni su un bonifico (a messaggio “*Ciao ascolta io non ho ricevuto*” risponde “*lo ha fatto venerdì*”... a “*si, solo il piccolo*” risponde “*ok. Domani sollecito l’altro*”) a pagina 100 risponde sì alla domanda “*va bene la fattura?*”, a pag. 101 FLORIS chiede “*e nel bonifico cosa scrivo?*”, ... Dalle chat intercorse con la signora Manuela (file 393207911055 della cartella Iphone7), a pagina 110, si osserva che il MAMELI scrive “*249,13 in soldi a ORRITOS*”; a pag. 148 “*quello di ORRITOS va a Franco Sanna*”, a pag. 179 “*Pagamento Fattura numero 21 del 09/11/2018 C.U.P. H69D16001020007 Messa in opera impianto irriguo Mis. 4,1 Psr 2014-2020- IBAN IT 88 P 01015 8726 00000 00000*

310 - DITTA ORRITOS GIANFRANCO - VIA ALESSANDRO MAZIONI ,
25 – 07010 BULTEI (SS) € 31.813,83” (e l’interlocutrice risponde *Fatto*).
Nel file 393468209945 - Maria Giovanna LAI - della cartella Iphone7, alle
pagine 108 e ss, il signor MAMELI invia, a richiesta dell’interlocutrice, la
P. IVA di ORRITOS; a pag. 116 scrive “*Devi comunicarmi il numero e la
data dei 12.590 emessa a favore di Orritos*”.

Il medesimo schema si ritrova anche in altre *chat* con i titolari di
imprese diverse, dall’esame delle quali emerge che il signor MAMELI
indica ai vari interlocutori l’impresa nei confronti della quale deve essere
emessa la fattura e l’importo. Si richiama, a titolo di ulteriore esempio, lo
scambio di messaggi intervenuto con ENA Raimondo (file 3495388427),
nell’ambito del quale (pag.185 e ss) il signor ENA chiede di fermare il
“*giro*” e il MAMELI, dopo aver confermato che lo stesso è già iniziato,
chiarisce che esiste la possibilità di fatturare ad un soggetto diverso
rispetto a quello inizialmente previsto, evidenziando, successivamente, a
domanda dello stesso imprenditore, che cambiare lo schema predefinito,
pagando ad altra impresa, determina la necessità di “*girare molto*”.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della
condotta del signor Francesco Saverio MAMELI, deve affermarsi che la
consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in
sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e
documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria
pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a
raggiungere la neutralità finanziaria posta in essere dal medesimo signor
MAMELI, non può che condurre ad affermarne la responsabilità

amministrativo-contabile a titolo di dolo.

Il dolo c.d. “*erariale*” va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l’accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, presupposti che, nel caso all’esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicistico finanziato, proprio grazie al complesso meccanismo ideato e gestito dal signor MAMELI al preciso fine di indurre in errore l’Ente erogatore dei contributi, facendo ottenere ai propri “*clienti*” finanziamenti non spettanti.

Deve ritenersi, pertanto, che il signor MAMELI sia responsabile, a titolo di dolo, dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del “*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*”, bando 2016, da parte della Ditta individuale MONNI Giampietro, in persona del titolare signor MONNI Giampietro.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor Francesco Saverio MAMELI, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di € 127.992,48.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (8 ottobre 2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti Ditta individuale MONNI Giampietro, in persona del titolare signor MONNI Giampietro, e MONNI Giampietro, in proprio.

Dispone l'inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati al signor MONNI Giampietro e alla Ditta individuale MONNI Giampietro, rinviando a separata ordinanza per l'indicazione delle modalità operative per il dissequestro dei beni immobili.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del signor MONNI Giampietro e della Ditta individuale MONNI Giampietro.

Nulla per le spese di giudizio con riguardo alla posizione del signor MONNI Giampietro e della Ditta individuale MONNI Giampietro.

Condanna il signor Francesco Saverio MAMELI a pagare, a titolo di

risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 127.992,48 (centoventisettemilanovecentonovantadue/48 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 296,19 (duecentonovantasei/19).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18/06/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)